

Avv. Emilia Pulcini
Via Giovanni Nicotera n. 29
00195 Roma

Avv. Luigi Guerrieri
Viale Mazzini n. 6
Teramo

Avv. Nicola Pepe
Corso Vannucci n. 39
Perugia

Roma, 8 luglio 2023

Spett.li

Ministero della Salute
Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Regione Puglia
Regione autonoma della Sardegna
Regione Siciliana – Assessorato
regionale della Salute
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione autonoma Valle D'Aosta
Regione Veneto

Trasmessa via pec

Oggetto: Ord. TAR LAZIO, sez. III quater n. 3485/2023 – ricorrente Umbria Medica (r.g. 4747/2023) - Pubblicazione sul sito istituzionale di notifica per pubblici proclami di atti giudiziari

Con la presente si dà esecuzione all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3485 del 13 giugno 2023 (**doc.1**), comunicata via pec in pari data, resa nel giudizio pendente presso il medesimo TAR LAZIO, sez. III quater (**r.g. n. 4747/2023**) promosso dalla società **Umbria Medica s.r.l.** contro la Regione Umbria, nonché contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economica e delle finanze e nei confronti della ASL Umbria 1, della ASL Umbria 2, della Azienda Ospedaliera di Perugia e della Azienda Ospedaliera di Terni (**doc.2**).

Con detto ricorso la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:

- determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 avente ad oggetto *“Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”*;

- atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi comprese le delibere adottate dalle ASL della Regione Umbria e dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato per i dispositivi medici 2015 – 2018;

- a) DM Salute del 6/7/2022 (GURI del 15/9/2022, n. 216) sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo cui la quota di ripiano, a livello regionale, è da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici;

- b) DM Salute 6/10/2022 (GURI 26/10/2022, n. 251) recante le cd. Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

L'ordinanza presidenziale cit. ha individuato quali ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati *“tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*, con ciò autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute e delle Regioni evocate in giudizio, con l'obbligo di *“pubblicare sul proprio sito web istituzionale ... il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ... ordinanza”* n. 3485 del 13 giugno 2023.

Si avverte che, ai sensi della citata ordinanza, la documentazione oggetto di pubblicazione dovrà essere visibile e reperibile sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e che sulla *home page* dei siti *web* dovrà essere inserito *“un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”*.

Si chiede il rilascio dell'attestato di conferma della data dell'avvenuta pubblicazione nel sito *web*, reperibile nella citata sezione del sito istituzionale denominata *“atti di notifica”* entro il prossimo 13 luglio 2023, nel rispetto dei termini stabiliti dalla citata ordinanza, in modo da consentirne il deposito in giudizio e si resta in attesa di ricevere indicazioni in ordine all'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti *web* istituzionali.

Avv. Emilia Pulcini
Via Giovanni Nicotera n. 29
00195 Roma

Avv. Luigi Guerrieri
Viale Mazzini n. 6
Teramo

Avv. Nicola Pepe
Corso Vannucci n. 39
Perugia

Allegati c.s.

- 1) ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3485 del 13 giugno 2023
- 2) testo del ricorso introduttivo del giudizio pendente innanzi alla III quater del TAR Lazio proposto da Umbria Medica s.r.l. (r.g. n. 4747/2023)

Con osservanza

Avv. Emilia Pulcini

Avv. Luigi Guerrieri

Avv. Nicola Pepe